

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PROGETTO "SUPREME-
Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate"**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione (codice fiscale 80237250586), via Flavia, 6, Roma, nel contesto del presente atto indicato per brevità "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Tatiana Esposito, direttore generale, nata a Rieti il 17 luglio 1972,

e

la Regione Sicilia, con sede in via Trinacria 34 - 36 90144 Palermo PA- (codice fiscale 80012000826) nel contesto del presente atto indicato per brevità "Regione" rappresentata nel presente atto dal dottor Giovanni Corso, in qualità di Dirigente dell'Ufficio Speciale Immigrazione,

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, all'art. 7 stabilisce che in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi terzi;
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio, all'art. 2 lett. k) definisce le situazioni di emergenza e all'art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce sostegno finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza;
- La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma annuale di lavoro per il 2019 relativo all'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
- in tale ambito, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del 01.07.2019 il progetto "Supreme" alla Commissione europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant agreement;
- la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha comunicato l'approvazione del progetto "Supreme" (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell'importo complessivo del progetto, pari a € 33.557.713,33;
- a seguito dell'approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea, in data 04.09.2019, il "Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 "per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del progetto "Supreme";
- il progetto Supreme ha una durata di 18 mesi e l'attività di progetto dovrà essere svolta nel periodo indicato nell'art. 1.2.2 Grant Agreement sopra citato.

CONSIDERATO CHE

- l'Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018 individua tra le priorità politiche per l'anno 2019 misure per l'inclusione socio-lavorativa dei cittadini migranti più vulnerabili;
- la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice veste di Autorità Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta realizzando diversi interventi diretti alla prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso l'utilizzo complementare delle due fonti di finanziamento citate;
- la Direzione Generale ha finanziato il progetto "P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione" presentato dalle 5 Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione;
- tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e contrasto al fenomeno del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli interventi si focalizzeranno sull'integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione attiva alla vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME;
- l'art. 15 della l. 241/1990, e s.m.i., prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è opportuno disciplinare il ruolo di co-applicant attribuito alla Regione Sicilia nella realizzazione delle azioni progettuali descritte
- in data 26 febbraio 2019 l'Assessore regionale pro tempore alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha delegato il dott. Giovanni Corso conferendo "ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di presentare, svolgere e portare a termine le proposte progettuali a valere sui fondi FAMI in nome e per conto dell'Ente denominato Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro";

Tanto premesso e considerato, tra le Parti sopra individuate si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 (PREMESSE)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti e i documenti in esse richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione delle attività previste dal Grant Agreement e dal progetto Supreme citati in premessa, ed è disciplinata dai seguenti atti:

- a) Grant Agreement citato in premessa e normativa comunitaria di riferimento;
- b) vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- c) per quanto non specificamente regolato dagli atti e dalla normativa di cui ai precedenti punti, le disposizioni del codice civile ed ogni altra normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELLA REGIONE)

1. La Regione Sicilia si obbliga alla realizzazione delle attività di propria competenza, secondo le modalità previste nella proposta progettuale approvata e nel Grant Agreement, da considerarsi parte integrante del presente accordo.

In particolare, la Regione si impegna a realizzare le seguenti attività:

- a) Predisposizione e invio alla Regione Puglia (coordinating partner) degli atti dei documenti e delle informazioni richieste dal Ministero, con particolare riferimento ai pagamenti;
- b) informazione alla Regione Puglia (coordinating partner) di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- c) comunicazioni alla Regione Puglia (coordinating partner) delle eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- d) in caso di controlli, audit e valutazioni, reperimento e messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- e) individuazione di specifiche modalità di confronto e di collaborazione con ogni attore coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali, in coerenza con quanto indicato nella proposta progettuale;
- f) elaborazione dei report sullo stato di attuazione del progetto secondo le modalità e le scadenze indicate nel Grant agreement e dal Ministero e dalla Regione Puglia (coordinating partner)
- g) fornire alla Regione Puglia (coordinating partner) i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto con cadenza trimestrale rispettando le modalità e le tempistiche che verranno definite con il Ministero, provvedendo anche alla raccolta dei dati relativi alle attività svolte dagli altri co-beneficiari.

2. Per la realizzazione delle iniziative previste, la Regione utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative, istituendo un'unità di coordinamento delle attività e, ove necessario, affiancando specifiche professionalità di supporto agli uffici della Regione.

3. La Regione si impegna, altresì, a conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo regionali o nazionali o comunitari.

ARTICOLO 4

(OBBLIGHI DEL MINISTERO)

1. Il Ministero è tenuto a svolgere i compiti e le funzioni indicate nel progetto e nel Grant Agreement e in particolare:

- a) presiede il Comitato di Pilotaggio, organismo di governo del progetto, composto da rappresentanti di ciascun partner, svolgendo funzioni di indirizzo generale e di monitoraggio e pianificazione delle attività, assicurando la partecipazione attiva delle 5 amministrazioni regionali a tutte le fasi di programmazione direzione e valutazione delle attività;
- b) coordina le attività di monitoraggio del progetto gestite dalla Regione Puglia, al fine di assicurare che la realizzazione del progetto sia conforme a quanto previsto nel Grant Agreement;
- c) ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e la Commissione europea;
- d) Fornisce alla Commissione europea i documenti e le informazioni richieste nell'ambito del Grant Agreement;
- e) Prepara e trasmette alla Commissione europea le domande di pagamento;
- f) Assicura il tempestivo trasferimento ai co-beneficiari delle risorse erogate dalla Commissione;
- g) Fornisce alla Commissione europea i documenti richiesti per le verifiche e i controlli prima dell'erogazione del saldo o per la valutazione.

ARTICOLO 5

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione sarà vincolante tra le parti quando il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Le date di avvio e conclusione delle attività progettuali, corrispondenti con il periodo di eleggibilità della spesa, sono quelle stabilite all'art.1.2.2 del Grant Agreement.

ARTICOLO 6

(MODALITA' DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE)

1. Il Ministero si impegna ad erogare alla Regione a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto del presente atto entro il limite massimo di € 5.538.909,09 (cinquemilionicinquecentotrentottomilanovecentonoveeuro/09), a cui si aggiunge l'importo di € 775.757,58 (settecentosettantacinquemilasettecentocinquantesetteeuro/58) cofinanziati dalla Regione, per un valore complessivo delle azioni progettuali pari ad € 6.314.666,67 (seimilionitrecentoquattordicimilaseicentosessantaseieuro/67).

Detta somma è onnicomprensiva di tutte le attività indicate, nonché di qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto.

2. L'importo, di cui al comma 1, sarà erogato in tre soluzioni, mediante versamento sul conto della Tesoreria speciale intestato alla Regione n. IT71Q0100003245350200022923.

3. Un acconto, corrispondente al 50% del totale, pari ad € 2.769.454,55 (duemilionsettecentosessantanovemilaquattrocentocinquantaquattroeuro/55), sarà corrisposto alla Regione a seguito della registrazione del decreto direttoriale di approvazione di cui all'articolo 5.

4. Un pagamento intermedio, corrispondente al 30% del totale, pari ad € 1.661.672,73 (unmilioneiseicentosessantunomilaseicentosettantadueeuro/73), sarà corrisposto alla Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di rimborso intermedia. Tale domanda potrà pervenire a partire dal decimo mese decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali.

5. Un terzo pagamento da intendersi come saldo finale al termine delle attività, previa presentazione da parte della Regione al Ministero del rendiconto finale delle spese sostenute, sarà corrispondente al residuo 20% del totale, pari ad € 1.107.781,82 (unmilionecentosetteemilasettecentottantunoeuro/82). Questo sarà pagato, con riferimento alle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dal Ministero, non più tardi di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte della Direzione del pagamento finale della Commissione Europea.

5. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione, agli uffici del Ministero - di una nota di addebito/richiesta di erogazione delle risorse recante nell'intestazione la dicitura HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 ("Supreme") e CUP I21F19000020009.

7. Le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/72.

ARTICOLO 7

(TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. La Regione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.; conseguentemente, tutti i pagamenti saranno accreditati sul conto corrente di Tesoreria n. IT71Q0100003245350200022923 presso l'istituto bancario Tesoreria Centrale dello Stato Banca d'Italia, intestato alla Regione Sicilia, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

2. La Regione è tenuta a adempiere gli obblighi posti dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Il codice da riportare nelle transazioni finanziarie relative alla presente convenzione è il seguente: Codice Unico di Progetto (CUP): I21F19000020009;

4. La causale dei documenti contabili emessi, sia a titolo di acconto che di intermedio, nonché di saldo, deve riportare il riferimento al Progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 ("Supreme") e il CUP (Codice Unico Progetto).

ARTICOLO 8
(INADEMPIENZE)

1. Eventuali inadempienze della presente convenzione saranno contestate alla Regione in forma scritta. La Regione avrà termine pari a 15 (quindici) giorni per rispondere e porre rimedio.

ARTICOLO 9
(MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)

1. In caso di mancata attuazione dell'intero progetto, la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

2. In caso di mancata attuazione di parte del progetto, il finanziamento verrà decurtato dell'importo corrispondente alla parte del progetto la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 10
(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI))

1. Le parti dichiarano che il rapporto che si porrà in essere non è soggetto ad interferenze per cui non si procederà a produrre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) così come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

ARTICOLO 11
(REGOLE DI PUBBLICITÀ)

1. Per quanto riguarda pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto si fa rinvio a quanto previsto nel Grant Agreement e in particolare all'articolo II.7.

ARTICOLO 12
(PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI)

1. Per quanto riguarda proprietà e utilizzo dei risultati si fa riferimento a quanto previsto nel Grant Agreement e in particolare all'articolo II. 8.

ARTICOLO 13
(TRATTAMENTO DEI DATI)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati si fa riferimento a quanto previsto nel Grant Agreement e in particolare all'articolo II. 6.

2. La Regione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli legati alla sua attività istituzionale o strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. La Regione si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo.

4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla Regione se non per necessità legate alla sua attività istituzionale o esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

5. La Regione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

6. Il Ministero è Titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione del presente Accordo, a norma del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). La Regione opera in qualità di

Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzata a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiamo i previsti requisiti.

ARTICOLO 14

(FORO COMPETENTE)

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Ministero e l'Amministrazione regionale saranno deferite al Foro di Roma.

ARTICOLO 15

(STIPULA DELLA CONVENZIONE E DISPOSIZIONI FINALI)

1. La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti. L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente concluderà definitivamente la convenzione, la quale si intenderà quindi stipulata alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione digitale.

2. La presente convenzione è composta da 15 articoli in 6 pagine, oltre agli allegati menzionati e potrà essere modificata di comune accordo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

Luogo, data della firma digitale

PER IL MINISTERO

PER LA REGIONE

F.to Dott.ssa Tatiana Esposito

F.to Dott Giovanni Corso

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.